

Anno Scolastico 2018_2019



Regolamento di Istituto

in vigore

I.P.S.S.E.O.A. “ Michelangelo Buonarroti” A.S. 2018/2019

Modifica al regolamento d’Istituto in virtù del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Regolamento d’Istituto rev. 05 del 02/03/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 (A.S. 2017/18, verbale n. 5, delibera n. 29).

Il presente regolamento è nato dalla fattiva collaborazione di tutte le componenti della scuola e intende garantire, con il rispetto delle norme appresso riportate, il buon andamento e il corretto funzionamento di questo Istituto. Nella stesura ci si è attenuti al rispetto delle leggi e degli ordinamenti dello stato e della scuola, in particolare:

- > *La legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;*
- > *Il D.Lgs. 297/94, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;*
- > *La legge n. 59/97, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;*
- > *Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- > *Il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*
- > *Le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n °5843/A3 del 16 ottobre 2006;*
- > *La Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n ° 16, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;*
- > *Le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione prot. n °30 del 15 marzo 2007;*
- > *Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*

- > *La Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n° 104, “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- > *La nota ministeriale 31 luglio 2008;*
- > *Legge 30 ottobre 2008, n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 °settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;*
- > *Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015;*
- > *Legge n. 71/2017*
- > *Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – ottobre 2017;*

(Per quanto riguarda i contenuti comuni con i convitti annessi ci si riserva di produrre in seguito apposito titolo.)

Titolo I

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

- Art. 1 Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del presente regolamento, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- Art. 2 Il presente regolamento d’istituto disciplinerà le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui all’art. 1.
- Art. 3 Per l’anno scolastico 2018/2019 si riporta in allegato il patto di corresponsabilità educativa approvato dal Consiglio d’Istituto.
- Art. 4 L’Istituto porrà in essere soprattutto nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Titolo II

Diritti degli studenti

- Art. 1 Tutti gli studenti, in quanto appartenenti ad una comunità scolastica, hanno diritto alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà religiosa, al rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, ripudiando tutte le barriere, siano esse ideologiche, sociali o culturali;
- Art. 2 Gli studenti hanno diritto alla tutela della riservatezza secondo la vigente normativa sulla privacy;
- Art. 3 Gli studenti hanno diritto all'informazione tempestiva su fatti e regole riguardanti la vita scolastica;
- Art. 4 Gli studenti hanno diritto ad avere attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che rispettino i loro tempi di apprendimento e di vita;
- Art. 5 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale di qualità, che valorizzi l'identità di ciascuno di essi, e sia in linea con l'evoluzione delle conoscenze nel campo educativo, didattico e nella più generale sfera del benessere psico-fisico;
- Art. 6 Gli studenti hanno diritto alla conoscenza delle regole della convivenza civile, dell'organizzazione dello stato, dei diritti e doveri dei cittadini;
- Art. 7 Gli studenti hanno diritto ad essere orientati correttamente dalla scuola, ad avere un insegnamento diretto alla trasmissione ed elaborazione di conoscenze, all'acquisizione di capacità critiche e di un metodo di studio e di ricerca autonomo;
- Art. 8 Gli studenti hanno diritto ad una organizzazione didattica volta a favorire lo sviluppo di autonome abilità, ed orientata al mondo del lavoro;
- Art. 9 Gli studenti hanno diritto ad iniziative concrete da parte della scuola per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- Art. 11 Gli studenti hanno diritto ad un'informazione corretta sui temi dello sviluppo corporeo, sessuale e psico-affettivo;
- Art. 12 Gli studenti hanno diritto alla consultazione ed informazione sulla definizione degli elementi di programmazione, sulla scelta dei criteri di valutazione, sulla scelta dei libri e del materiale didattico, sui tempi e le modalità delle prove scritte o grafiche nonché sulla loro correzione;
- Art. 13 La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione, di riunione e di assemblea degli studenti sia a livello di classe che di Istituto;
- Art. 14 Gli studenti hanno diritto ad esprimere la propria opinione (referendum) sui fatti che incidono sull'organizzazione della scuola e sull'attività didattica;

- Art. 15 Gli studenti hanno diritto ad avere una adeguata strumentazione tecnologica;
- Art. 16 Tutti gli studenti hanno diritto ad avere ambienti sani, sicuri e adeguati;
- Art. 17 Gli studenti hanno diritto ad offerte formative aggiuntive ed integrative. Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere il frutto di proposte fatte anche dagli studenti, che in seguito devono essere valutate e approvate dal consiglio di classe. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari;
- Art. 18 Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le attrezzature, i materiali e i sussidi didattici anche in orari non curricolari, per lo svolgimento di attività complementari ed integrative;
- Art. 19 Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica;
- Art. 20 Agli alunni deve essere garantita una forma di vigilanza tale da tutelare la loro sicurezza ed incolumità;
- Art. 21 Per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica vale quanto previsto dalla C.M. n. 122/91 e successive modificazioni.

Titolo III

Doveri degli studenti

- Art. 1 Gli studenti sono tenuti ad una frequenza non inferiore al 75% dei corsi, ad assolvere con assiduità agli impegni di studio, a partecipare alla vita della scuola;
- Art. 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi. L'abbigliamento ed il comportamento all'interno della scuola devono essere decorosi ed ordinati e, comunque, consoni ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare disturbo alla fruizione del servizio scolastico da parte di ciascuno;
- Art. 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con le leggi vigenti dello Stato;
- Art. 4 Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità con tutti gli operatori della scuola affinché l'ambiente scolastico sia accogliente. Debbono inoltre avere cura dello stesso al fine di innalzare la qualità di vita della scuola;
- Art. 5 Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di utilizzazione di strutture, macchinari e sussidi didattici individuate dalla scuola e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

- Art. 6 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai relativi regolamenti;
- Art. 7 Gli studenti sono tenuti a portare con sé il materiale strettamente necessario all'attività didattica; è assolutamente vietato introdurre a scuola oggetti che possono rappresentare un rischio per l'incolumità e la sicurezza degli altri studenti e del personale;
- Art. 8 Gli alimenti fatti in casa che gli alunni portano a scuola, privi del necessario controllo sulla sicurezza alimentare, devono essere consumati da loro stessi e non distribuiti ai compagni o al personale scolastico al fine di evitare intossicazioni collettive più o meno gravi.
- Art. 9 Gli alunni durante le esercitazioni pratiche sono tenuti obbligatoriamente ad indossare la divisa;
- Art. 10 Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumo negli ambienti interni e nel cortile circostante l'ingresso dell'Istituto, secondo le normative vigenti;
- Art. 11 Gli alunni non devono far uso di sostanze stupefacenti o alcoliche né distribuirle negli spazi interni o esterni all'Istituto;
- Art. 12 Gli alunni sono tenuti al rispetto del divieto d'uso, in qualsiasi modalità del "telefonino" all'interno dell'istituto scolastico, se non previa autorizzazione dell'insegnante per uso didattico;
- Art. 13 Gli alunni sono tenuti al rispetto del divieto d'uso di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini o di altri dispositivi elettronici all'interno dell'istituzione scolastica allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica senza il consenso espresso dall'interessato;
- Art. 14 Gli alunni sono tenuti a restare in aula durante il cambio dell'ora, in attesa che arrivi il docente; la porta della stessa deve restare aperta;
- Art. 15 Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla 2° ora di lezione (salvo casi eccezionali), dopo aver ottenuto il permesso dal docente;
- Art. 16 Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici solo uno per volta per ogni classe e per non più di 5 minuti; nell'ultima ora di lezione è consentita l'uscita per recarsi ai servizi igienici solo per urgenti necessità;
- Art. 17 Gli alunni durante l'intervallo non possono lasciare il piano di appartenenza per recarsi negli altri piani;
- Art. 18 Gli alunni durante i viaggi d'istruzione, stage, tirocini formativi, alternanza scuola- lavoro devono avere un comportamento corretto, serio, responsabile e rispettare le disposizioni ricevute dal docente accompagnatore, tutor scolastico e/o tutor aziendale. Inoltre, non devono danneggiare strutture, mezzi e

quant'altro venga da loro utilizzato.

Art. 19 Gli alunni non devono avere comportamenti o atteggiamenti da "bulli";

Art. 20 Gli alunni non devono attuare forme di cyber bullismo.

Art. 21 Gli alunni non devono arrecare danni all'immagine dell'Istituto.

Titolo IV

Regolamento di disciplina

Disposizioni generali (artt. 1 – 14)

Art. 1 Vengono considerati sanzionabili tutti i comportamenti in violazione dei doveri di cui al titolo III del suddetto regolamento.

Art. 2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 3 La responsabilità disciplinare degli allievi è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4 Il voto sul comportamento, attribuito collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Art. 5 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 6 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente, non recidivo, è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Art. 8 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiore ai quindici giorni.

- Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Art. 10 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dall'art. 8, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 9.
- Art. 11 Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Art. 12 Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- Art. 13 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Art. 14 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Mancanze disciplinari e relative sanzioni (artt. 15 – 46)

Art. 15 Mancata giustificazione dell'assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a scuola).

La giustificazione dovrà essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola al docente della prima ora, il quale avrà cura di registrarla. La mancata giustificazione dell'assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a scuola) si configura come mancanza disciplinare.

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora e consiste in un'ammonizione scritta.⁽¹⁾

Art. 16 Entrata in ritardo (al terzo ritardo) non documentata né giustificata.

In caso di ritardo non documentato o giustificato, superiore a 15', lo studente è ammesso in classe solo all'inizio della 2^a ora di lezione; il docente in servizio prende nota sul registro di classe del ritardo. La giustificazione del ritardo dovrà essere presentata il giorno stesso (allievo maggiorenne) o il giorno successivo (allievo minorenni).

Sono consentiti fino a cinque ingressi in ritardo per il trimestre e sei ingressi in ritardo per il pentamestre, non cumulabili e non trasferibili da un periodo all'altro. I ritardi costituiranno note di demerito sulla condotta.

Al terzo ritardo viene irrogata una ammonizione scritta dal docente della prima ora.⁽¹⁾

Non sono consentiti ingressi in ritardo oltre la seconda ora, senza un valido motivo, a meno che lo studente non sia accompagnato da un genitore, o da un Istitutore se convivente, che giustifichi personalmente e/o con adeguata certificazione. Saranno prese in esame ulteriori richieste solo se sufficientemente documentate e presentate in anticipo direttamente al Dirigente Scolastico.

Art. 17 Assenza ingiustificata.

La frequenza alle lezioni costituisce un preciso obbligo scolastico. Le assenze devono pertanto essere limitate solo ai casi di effettiva necessità.

Astensioni collettive arbitrarie riconducibili a motivi pretestuosi o assenze collettive strategiche (compiti in classe, esercitazioni particolari, ecc.) sono considerate "assenze ingiustificate".

Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare e il C.d.C. ne terrà conto nell'attribuzione del voto sul comportamento.

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora del giorno successivo all'assenza e consiste in un'ammonizione scritta.⁽¹⁾

Art. 18 Reiterata infrazione disciplinare di cui all'art. 17.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽³⁾

Art. 19 Abbandono della lezione senza permesso.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un giorno.⁽⁴⁾

Art. 20 Alunno sprovvisto di libro di testo, di materiali didattici e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre muniti degli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

La sanzione, ove il docente lo ritenga opportuno, viene irrogata dallo stesso mediante un'ammonizione scritta.⁽¹⁾

Art. 21 Alunno sprovvisto di uniforme nelle esercitazioni tecnico-pratiche.

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre muniti delle divise necessarie alle svolgimento delle esercitazioni tecnico-pratiche.

La sanzione è irrogata dal docente che rileva l'infrazione e consiste in un'ammonizione scritta e nell'allontanamento dalla lezione.⁽²⁾

Art. 22 Reiterate infrazioni disciplinari di cui agli artt. 20-21.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽⁵⁾

Art. 23 Lanci di oggetti dalle finestre o dai balconi.

E' severamente vietato il lancio di oggetti di qualsiasi tipo da finestre o balconi.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni.⁽⁶⁾

Art. 24 Fatti che turbano il regolare andamento della lezione.

La sanzione è irrogata dal docente che rileva l'infrazione e consiste in un'ammonizione scritta.⁽¹⁾

Art. 25 Reiterate violazioni dell'art. 24.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da uno a tre giorni.⁽⁵⁾

Art. 26 Fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento della lezione.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni.⁽⁶⁾

Art. 27 Reiterate violazioni di cui all'art. 26.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni.⁽⁶⁾

Art. 28 Violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse in vigore, del Regolamento di Istituto e di ogni altro regolamento interno alla scuola.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽³⁾

Art. 29 Mancanza di rispetto lesivo della dignità personale e/o professionale con parole o con atti, e che venga rilevata da qualunque operatore scolastico.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽³⁾

Art. 30 Reiterate violazioni di cui all'art. 29.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni.⁽⁵⁾

Art. 31 Comportamenti sociali che violano principi costituzionali nazionali o internazionali

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽³⁾

Art. 32 Reiterate violazioni di cui all'art. 31.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni.⁽⁵⁾

Art. 33 Danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni e contestazione del danno economico.⁽⁷⁾

Art. 34 Reiterate violazioni di cui all'art. 33.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni e contestazione del danno economico.⁽⁷⁾

Art. 35 Violazioni delle norme di sicurezza.

E' obbligatorio osservare le norme di sicurezza, riportate dai regolamenti sulla sicurezza, così come è vietato rimuovere la cartellonistica di sicurezza, il tutto per non creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

La non osservanza comporta una sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni.⁽⁸⁾

Art. 36 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle aule scolastiche.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni.⁽³⁾

Art. 37 Reiterate violazioni di cui all'art. 36.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni.⁽⁵⁾

Art. 38 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici all'interno dell'istituzione scolastica allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica senza il consenso espresso dell'interessato.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni.⁽⁸⁾

Art. 39 Reiterazione violazione di cui all'art. 38.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni.⁽⁸⁾

Art. 40 Comportamento scorretto o pericoloso durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e l'alternanza scuola-lavoro, compreso i danni arrecati ad oggetti, immobili, e mezzi di trasporto utilizzati.

Gli eventuali danni accertati e quantizzati economicamente dovranno essere risarciti dagli autori. Agli stessi non saranno permessi ulteriori uscite, viaggi d'istruzione, stage, tirocini formativi e/o alternanza scuola-lavoro.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.⁽⁸⁾

Art. 41 Consumo di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto, nel cortile dell'Istituto, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o l'alternanza scuola-lavoro.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a dieci giorni.⁽⁸⁾

Art. 42 Uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all'interno dell'Istituto, nel cortile dell'Istituto, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o l'alternanza scuola-lavoro.

In caso di detenzione o uso di sostanze sospette l'alunno viene invitato a depositare spontaneamente il materiale sospetto nell'ufficio del D.S. altrimenti saranno chiamate le forze dell'ordine dal D.S.; la segnalazione va fatta in forma neutra, poiché il D.S. non può stabilire a priori che si tratti di sostanza illecita. Non può essere perquisito se non dalle forze dell'ordine. Nel caso si trovasse al di fuori dell'ambiente scolastico sarà cura del docente accompagnatore o dal tutor aziendale avvertire le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.⁽⁸⁾

Art. 43 Spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all'interno dell'Istituto, all'esterno dell'Istituto, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o l'alternanza scuola-lavoro.

Per configurare lo spaccio è sufficiente che lo studente ceda sostanze ad altri. Gli operatori scolastici che vedessero tali comportamenti sospetti, inviteranno con la fermezza necessaria l'alunno a recarsi dal dirigente con la sostanza sospetta e il dirigente inviterà a depositarla. Si farà relazionare le circostanze dagli interessati e dai testimoni e se la cosa gli appare sempre sospetta, formulerà la segnalazione alla polizia giudiziaria nelle forme neutre. L'alunno non può essere perquisito se non dalle forze dell'ordine. Nel caso l'alunno si trovasse al di fuori dell'ambiente scolastico sarà cura del docente accompagnatore o del tutor aziendale avvertire le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Nel caso venisse fermato al di fuori della scuola dalle forze dell'ordine per accertamenti e venisse dagli stessi trovato in possesso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope configurabili come spaccio l'alunno è sanzionabile per danni all'immagine dell'Istituto.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico.⁽⁹⁾

Art. 44 Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata

dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico.⁽⁹⁾

Art. 45 Bullismo e Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici)

Gli atti di bullismo avvengono prevalentemente entro o nei dintorni del contesto scolastico; tuttavia in misura crescente le prepotenze vengono riportate nel contesto virtuale di internet (ad esempio attraverso la pubblicazione in rete di filmati che riprendono le prevaricazioni) o vengono messe in atto per mezzo delle tecnologie (uso di sms, chat-line, e-mail, ecc.). In queste situazioni si parla di cyberbullying.

La sanzione, nei casi di bullismo e cyberbullismo, è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato, al danno all'immagine arrecato alla comunità scolastica ovvero al permanere della situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico.⁽⁹⁾

Art. 46 Reati di inaudita violenza che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia grave pericolo per l'incolumità delle persone tale da procurare allarme sociale (devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale).

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; lo studente non viene ammesso allo scrutinio finale o se frequenta la classe quinta non viene ammesso all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.⁽⁹⁾

Organo di garanzia (artt. 47 – 48)

Art. 47 Ruolo dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia decide sui ricorsi alle sanzioni disciplinari presentati da chiunque vi abbia interesse, nella fattispecie dai genitori o dall'alunno.

L'organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Art. 48 Composizione e funzionamento

L'organo di garanzia è composto da: due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti e dal Dirigente Scolastico che lo presiede e nomina un segretario. Il Consiglio d'Istituto nominerà due membri supplenti così come la componente genitori e la componenti alunni nomineranno un membro supplente nei casi di incompatibilità. Le incompatibilità possono presentarsi quando un docente che

abbia irrogato la sanzione faccia parte dell'organo di garanzia oppure qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore. Le elezioni di tutti i membri dell'organo di garanzia avvengono ogni anno scolastico. I membri presenti alla seduta, compreso il Dirigente Scolastico, non possono astenersi dalla votazione e le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Art. 49 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell'alunno o dei genitori, entro **quindici giorni** dalla comunicazione, all'organo di garanzia della scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi **dieci giorni**. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

Art. 50 Attività a favore della comunità scolastica consentite per convertire le sanzioni disciplinari

Elenco delle attività di recupero aventi finalità educative convenute per convertire le sanzioni disciplinari:

- a) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- b) attività di segreteria;
- c) pulizia dei locali della scuola;
- d) piccole manutenzioni;
- e) attività di ricerca;
- f) riordino dei cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- g) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- h) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- i) attività eventualmente proposta dal C.d.C. o dal C.d.I..

Organo di garanzia regionale e decisione definitiva sulla sanzione disciplinare (artt. 46 – 47)

Art. 51 Ruolo dell'organo di garanzia regionale

L'organo di garanzia regionale esprime un parere vincolante sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento d'istituto.

Art. 52 Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare di decisione ad esso attribuite. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria

superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 21/11/2007, n. 235 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento d'istituto.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo all'Amministrazione.

Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di quindici giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Titolo V

Vigilanza

- Art. 1 I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, trasferimenti in luoghi esterni) hanno il dovere di un ' assidua vigilanza' nelle ore di servizio.
- Art. 2 Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni in occasione di momentanee assenze dei docenti, nei cambi d'ora, al momento dell'ingresso e dell'uscita (C.M. 187/1964) E' tenuto altresì alla vigilanza, durante le normali ore di lezione, negli spazi comuni (corridoi e servizi igienico sanitari.).
- Art. 3 I docenti I.T.P., coadiuvati dagli aiutanti tecnici, hanno cura di vigilare sugli alunni nel corso del trasferimento dall'aula al laboratorio e viceversa e durante il cambio delle divise. Le operazioni di vestizione devono concludersi in tempo utile a consentire il regolare inizio dell'ora di lezione successiva.
- Art. 4 In caso di sciopero del personale, sia i docenti che i collaboratori scolastici presenti hanno il dovere di vigilare solo sugli alunni affidati limitatamente al proprio orario di servizio (parere C.S. 27/01/1981), rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori.
- Art. 5 I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza nei termini e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
La responsabilità patrimoniale dei docenti è limitata ai soli casi in cui il fatto dannoso sia riferibile al docente per dolo o per colpa grave nell'esercizio della funzione di vigilanza
(L. 122/1980 –Art. 61)

La presunzione di responsabilità può essere superata, se si prova di aver esercitato, nella dovuta misura, la vigilanza sugli alunni e di non aver potuto evitare il fatto per la sua repentinità ed imprevedibilità.

La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui questi ultimi vengono prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci o riaffidati alla famiglie e , se convittori, agli educatori al termine delle lezioni.

Titolo VI

Ritardi e giustificazioni

- Art.1 L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:20; in via del tutto eccezionale gli alunni saranno ammessi in classe fino alle ore 8:35. Successivamente alle ore 8:35 l'entrata sarà solo permessa all'inizio dell'ora successiva (9:15) e con attesa nelle vicinanze della propria classe. Si rimanda all'art. 16 del titolo IV per ulteriori informazioni. La sorveglianza degli alunni ritardatari è a carico dei collaboratori scolastici.
- Art. 2 L'assenza o il ritardo, devono sempre essere giustificati sul relativo libretto dal genitore (o chi ne fa le veci) il quale vi abbia apposto la propria firma dinanzi al responsabile di sede. Gli alunni maggiorenni possono giustificare sia i ritardi che le assenze, ma in caso di ripetuti ritardi o assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate comunicazioni scritte alle loro famiglie. Nel caso di alunni ospiti del convitto, la giustificazione del ritardo o dell'assenza, anche per i maggiorenni, deve essere vistata dal coordinatore del convitto.
- Art. 3 Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.
- Art. 4 Per assenze superiori ai 5 giorni è richiesto anche certificato medico.
- Art. 5 Le assenze ripetute vanno segnalate dalla segreteria alla relativa famiglia per gli opportuni interventi educativi
- Art. 6 L'assenza di più di 2/3 della classe dalle lezioni deve essere motivo di richiamo degli alunni e delle alunne riguardo al loro senso di responsabilità personale e gli studenti sono comunque tenuti a giustificare individualmente. Si veda l'art. 17 del titolo IV per le assenze ingiustificate.
- Art. 7 Per particolari necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata e prelevare personalmente il figlio/a agli orari richiesti.
- Art. 8 Il Dirigente scolastico o un suo delegato può consentire in casi eccezionali di anticipare il termine delle lezioni quando non sussistano le condizioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, previa opportuna e repentina comunicazione a tutto il personale della scuola ed in casi straordinari può autorizzare gli studenti a prendere parte a manifestazioni culturali.

Art. 9 All'inizio dell'anno scolastico i genitori rilasciano dichiarazione liberatoria alla scuola per l'eventualità che si debba anticipare il termine delle lezioni.

Art. 10 Il consiglio di classe decide di non consentire la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai soli alunni che si sono resi responsabili nell'anno scolastico in corso di gravi indiscipline sia individuali che collettive.

Titolo VII

Assemblea generale degli studenti e di classe

Premessa :

a) per il funzionamento e le competenze degli Organi Collegiali d'Istituto (Consigli di classe, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto) si fa riferimento alla normativa nazionale.

b) la parte relativa alle assemblee degli studenti è in via di definizione anche con l'apporto della componente studentesca data la situazione particolare dell'istituto che non ha un luogo adatto allo scopo; quel che segue è una traccia generale

Art. 1 Le assemblee degli studenti ai sensi degli art.13-14 del d. lvo n. 297/94 possono essere una di istituto e una di classe al mese, nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore.

Art. 2 L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Art. 3 Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 4 Per un corretto funzionamento l'assemblea deve darsi un proprio regolamento ad inizio di anno scolastico ; questo regolamento deve avere la presa d'atto dal consiglio di istituto.

Art. 5 La richiesta d'assemblea con il relativo ordine del giorno devono essere comunicati con preavviso di almeno tre giorni e non possono essere richieste immediatamente prima delle valutazioni quadrimestrali né nel mese di maggio.

Art. 6 Nella gestione dell'assemblea gli studenti hanno il dovere di rispettare tutte le regole democratiche: diritto al dissenso, voto contrario, diritto di parola per ciascuno.

Art. 7 I docenti possono partecipare alle assemblee con diritto di parola.

Art. 8 Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe; può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'istituto secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del d.lvo 297/94 e successive integrazioni.

Art. 9 Il Comitato studentesco può svolgere attività in ore coincidenti con l'orario di lezione solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 10 Durante l'assemblea di classe non viene meno l'obbligo della vigilanza da parte dei docenti.

I docenti possono partecipare allo svolgimento dell'assemblea di classe **solo su richiesta delle studentesse e degli studenti**; tuttavia possono interrompere l'assemblea in caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

Alla fine dell'assemblea il docente controllerà che sia stato stilato il relativo verbale sull'apposito registro, che resterà a disposizione degli stessi studenti, del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico per la conoscenza dei problemi eventualmente segnalati.

Titolo VIII

Uso degli spazi e dei laboratori

Art. 1 L'uso dei locali e delle attrezzature avviene secondo un piano di richieste predisposte ad inizio anno scolastico per la gran parte dei laboratori e durante l'anno su richieste di volta in volta inoltrate ai responsabili

I docenti possono utilizzare senza limitazione gli spazi della scuola, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.

Art. 2 Nei laboratori gli alunni sono ammessi solo se accompagnati dagli insegnanti o dagli operatori.

Art. 3 Tutto il materiale scolastico è patrimonio comune e va quindi custodito e conservato da utenti ed operatori che ne cureranno le registrazioni relative al ritiro ed alla consegna su apposito registro a disposizione dei responsabili di sede.

Art. 4 Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi in loro possesso.

In caso di guasti o di danni arrecati alle attrezzature, chi ne era responsabile ne risponde per le riparazioni necessarie. Il fruitore, pertanto, al momento della consegna del sussidio per l'utilizzo, ne verificherà le condizioni e sarà tenuto a restituirlo nelle medesime.

Gli studenti maggiorenni che abbiano arrecato danni all'arredamento scolastico sono chiamati a rispondere e a risarcire il danno stesso. Per gli studenti minorenni rispondono i genitori o chi ne fa le veci.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per beni, preziosi ed oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Titolo IX

Procedure di comunicazione

Art. 1 Studenti e genitori saranno informati delle iniziative della scuola dagli organi di segreteria e/o dai promotori secondo le rispettive competenze con avvisi scritti o con comunicazioni loro dirette affisse all'albo della scuola

- Art. 2 E' previsto, e comunicato tramite avvisi affissi all'albo della scuola, un orario di ricevimento del Capo d'Istituto e la possibilità di ottenere incontri, previo appuntamento telefonico.
- Art. 3 I Consigli di classe vengono convocati, di norma, dal capo d'Istituto o dal coordinatore di classe con preavviso di almeno 5 giorni con l'indicazione dell'O.d.G. e della durata. Essi sono presieduti dal Preside o dal coordinatore di classe. Nel caso in cui nella classe siano presenti alunni convittori è convocato il personale educativo per ciò che attiene al loro ruolo ed alle loro competenze.
- Art. 4 I Consigli di classe possono essere convocati – dove se ne presenti la necessità- su richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75)
- Art. 5 Il Collegio dei docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o di almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre, con preavviso di almeno 5 giorni con l'indicazione dell'O.d.G. e della durata.

Il Dirigente Scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il Collegio dei docenti "ad horas" con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all'ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell'ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.

Laddove possibile la circolare della convocazione è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente Scolastico, dalle Commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti.

- Art. 6 Ai fini del computo del quorum costitutivo (o strutturale) valido per la costituzione dell'assemblea è prevista l'apposizione, ad apertura della riunione, di firma autografa su fogli di presenza appositamente predisposti; per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Per il quorum deliberativo (o funzionale) affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), escluso gli astenuti. L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria, che può essere chiesta da uno dei partecipanti all'assemblea, prima della votazione.

Art. 7 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente oppure, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il preavviso deve essere di almeno 5 giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, ordine del giorno.

L'ordine del giorno non può contenere un punto con la dicitura "varie ed eventuali" ma eventualmente solo "comunicazioni" del Presidente o del DS.

Per quanto riguarda il quorum costitutivo, il quorum funzionale, le votazioni e la validità delle deliberazioni si fa riferimento all'art. precedente (art.6).

L'ordine del giorno del C.d.I. è accompagnato da materiale messo a disposizione dal DS e/o dal DSGA, da proposte di delibere da sottoporre al Consiglio preparate dal Dirigente Scolastico, dalle Commissioni espresse dal Collegio dei docenti, da singoli gruppi di docenti, dai Consiglieri d'istituto.

Art.8 Gli atti del Consiglio d'Istituto e del Collegio docenti relativi alle delibere adottate, vengono affisse all'albo, entro 8 giorni dalla data della riunione. Per quanto riguarda la pubblicità, le attività informative, la trasparenza dell'attività contrattuale e il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi d'istituto si farà riferimento all'art. 35 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

NOTA:

Non sono soggetti a pubblicazione né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta del diretto interessato.

Titolo X

Accesso nell'Istituto agli estranei

Art. 1 Gli estranei possono entrare e muoversi nell'ambito dell'Istituto solo se autorizzati, previo consenso degli stessi alla registrazione su apposito registro dei dati di un documento di riconoscimento. Ad ogni visitatore viene consegnato un cartellino con la scritta "Visitatore", che deve essere ben visibile. L'esecuzione del presente articolo è espletata dal personale ausiliario in servizio in portineria.

Titolo XI

Attuazione e modifiche

Art. 1 Le indicazioni contenute nel presente regolamento costituiscono il riferimento per l'individuazione in coerenza delle procedure del sistema di qualità (certificazione ISO 9001:2000). La definizione delle procedure è competenza del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio docenti, la RSU, la Commissione qualità ed il Consiglio d'istituto.

Art. 2 Ogni modifica del presente regolamento può essere chiesta dalla maggioranza di almeno una delle componenti della scuola, successivo parere positivo di tutte le componenti ed approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d'istituto, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione con delibera di almeno due terzi dei componenti.

Titolo XII

Norme transitorie e finali

- Art. 1 Copia del regolamento sarà esposto in bacheca, distribuito all'inizio di ciascun anno agli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola, consegnato a tutti i docenti di nuova nomina o trasferiti o assegnati a questa scuola e sarà affisso all'interno di ogni classe.
- Art. 2 Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali vigenti.
- Art. 3 Il presente regolamento, approvato dal collegio docenti e dal consiglio di istituto, previo parere positivo di tutte le componenti della scuola, entrerà in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo della scuola.

ALLEGATI:

1. Regolamento di prevenzione e contrasto di " Bullismo e Cyberbullismo".
2. Patto di corresponsabilità.

Note:

(1) : art. 15, 16, 17, 20, 24

Procedura di attuazione dell'ammonizione scritta:

Le fasi della procedura di attuazione sono:

1. il docente annota sul registro l'ammonizione;
2. lo stesso informa la segreteria dell'ammonizione;
3. la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l'avvenuta sanzione e la motivazione della stessa;
4. il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.

(2): art. 21

Procedura di attuazione dell'ammonizione scritta (caso b):

1. il docente annota sul registro l'ammonizione e allontana l'alunno dall'esercitazione;
2. lo stesso informa la segreteria dell'ammonizione;
3. la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l'avvenuta sanzione e la motivazione della stessa;
4. il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.

(3) : art. 18, 28, 29, 31, 36

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso a):

1. il docente che rileva l'infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e avvisa il coordinatore della classe;
2. il Dirigente Scolastico, su richiesta del coordinatore della classe, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori,

la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(4) : art. 19,

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso b):

1. il docente che rileva l'infrazione, dopo aver avvisato contestualmente la Presidenza ed il coordinatore della classe, annota sul registro la mancanza disciplinare;
2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.
8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(5): art. 22, 25, 30, 32, 37

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso c):

1. il docente che rileva l'infrazione, annota sul registro la mancanza disciplinare, avvisa il coordinatore della classe che, ravvisata la necessità informa il Dirigente Scolastico;
2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.
8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(6): art. 23, 26, 27

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso d):

1. il docente che rileva l'infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e richiede la convocazione del Consiglio di Classe;
2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di

- conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
 4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
 5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
 6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
 7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.
 8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(7): art. 33, 34

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso e):

1. l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare con produzione di danno e avvisa il Dirigente Scolastico;
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
4. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
6. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere

- l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
7. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
 8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istituti.
 9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(8): art. 35, 38, 39, 40, 41, 42

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso f):

1. l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e avvisa il Dirigente Scolastico;
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
4. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
6. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
7. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istituti.

9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

(9): art. 43, 44, 45, 46

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso g):

1. l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
4. il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
6. Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
7. il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convivente la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.
9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

ALLEGATO 1)

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO".

PREMESSA

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
 - dalla direttiva MIUR n.1455/06;
 - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
 - dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
 - dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
 - dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
 - dalla Legge n.71/2017.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

Art. 1 Compiti del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico:
 - Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Art. 2

Compiti del Referente del Bullismo e Cyberbullismo

2. Il Referente del Bullismo e Cyberbullismo:
 - promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
 - coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
 - si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
 - cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Art. 3

Compiti del Collegio Docenti

3. Il Collegio Docenti :
 - promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
 - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
 - promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 - prevede azioni culturali ed educative, rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 4

Compiti del Consiglio di classe

4. Il Consiglio di classe :
 - pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
 - propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 5 Compiti del docente

5. Il docente:
- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
 - valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 6 Compiti dei genitori

6. I genitori :
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 - sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
 - vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 - conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
 - conoscono il codice di comportamento dello studente;
 - conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 7 Compiti degli alunni

7. Gli alunni:
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
 - i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
 - imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
 - non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
 - durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo

consenso del docente.

Art. 8 Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Art. 9 Sanzioni disciplinari

I comportamenti di cui all'art. 8, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto (Tit. IV - art. 45).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

ALLEGATO 2)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è stato redatto tenendo presente :

- *Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- *Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- *Le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006;*
- *La Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n° 16, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;*
- *Le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione prot. n° 30 del 15 marzo 2007;*
- *La Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n° 104, “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- *Nota ministeriale 22 novembre 2012, prot. n. 3214 - Linee di indirizzo”Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”.*
- *Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015;*
- *Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – ottobre 2017;*
- *Vista la Legge 71/2017;*

si stipula

con la famiglia dell’alunno _____
frequentante la classe _____ dell’**Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “M. Buonarroti” di Fiuggi**, il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano reciprocamente la Scuola, la Famiglia e l’Alunno.

Il rispetto di tale Patto costituisce il presupposto indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca al fine di potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e di guidare gli studenti al successo scolastico-formativo.

1) **La scuola**

La scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità;
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi raggiunti nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- valorizzare le eccellenze;
- prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo;
- offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto;
- promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo;
- realizzare progetti che rispondano ai bisogni, alle esigenze dell'utenza e che si aprano al territorio, allo scopo di promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno;
- realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in difficoltà;
- garantire una valutazione autentica e trasparente;
- garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni;
- garantire un ambiente sano e sicuro;
- raccogliere e rispondere alle esigenze comuni, compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le responsabilità scolastiche.

2) La famiglia

La famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web nel sito della scuola), libretto dello studente, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le richieste di uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);
- verificare, attraverso un contatto frequente con il coordinatore di classe, che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- invitare il proprio figlio a non far uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico;
- rispettare il Regolamento di Istituto;
- trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale;
- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo;
- sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza.
- partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la scuola;
- collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando fattivamente, oltre agli incontri formali, alle proposte e alle iniziative scolastiche.
- rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l'insegnante;
- rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali;
- rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli;

- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell'istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

3) Lo studente

Lo studente si impegna a:

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- favorire la comunicazione scuola-famiglia mediante il recapito puntuale di tutte le circolari cartacee consegnate, comunicate a voce o inserite nel sito;
- essere puntuale alle lezioni rispettando gli orari e frequentarle con regolarità;
- spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; l'eventuale utilizzo potrà avvenire esclusivamente mediante specifica ed esplicita autorizzazione del docente;
- lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in casi di necessità, uno per volta, e per il tempo strettamente necessario;
- non allontanarsi dall'aula durante i cambi di docenti;
- rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
- conoscere l'offerta formativa presentata dagli insegnanti;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato, corretto e pertinente;
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- svolgere i compiti assegnati a casa;
- portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico;
- vestirsi in modo adeguato all'ambiente scolastico;
- rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno;
- rispettare tutto il personale della scuola;
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- non fare assenze ingiustificate né di massa;
- non violare il diritto alla protezione dei dati personali all'interno della comunità scolastica;
- evitare comportamenti o atteggiamenti di bullismo;
- evitare qualsiasi forma di cyberbullismo;
- limitare il numero delle assenze.

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, insieme al Dirigente Scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante e sostanziale del Regolamento d'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIUGGI, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

Prof.ssa Filomena Liberti
